

A002307  **FONDAZIONE INSIEME onlus.**

Da GUIDA AL DIRITTO IL SOLE 24ORE, del 25/2/2012, pag IV
<<AFFIDAMENTO FIGLI: MULTA IN VIA PREVENTIVA ALLA MADRE SE NON RISPETTA GLI OBBLIGHI PREVISTI COME GENITORE>> di Tribunale di Firenze. Ordinanza 10-11 nov. 2011.

Per la lettura completa del pezzo si rimanda al periodico citato.

Tribunale di Firenze. Ordinanza 10-11 nov. 2011 (Giudice Paparo).

LA MASSIMA

Famiglia e minori - Provvedimento di condanna ex articolo 614-bis del Cpc - Obblighi di fare infungibili - Genitore presso cui il minore si trova - Applicazione - Sussiste. (Cpc, articolo 614-bis)

Applicabile anche in questa sede il disposto dell'articolo 614-bis del Cpc, dovendo interpretarsi la nozione di <<provvedimento di condanna>> ivi contenuta in senso ampio (e perciò comprensivo dei provvedimenti provvisori in materia di frequentazione dei figli) e considerato che detti provvedimenti sono da ritenersi -in accordo con la giurisprudenza assolutamente prevalente- soggetti all'esecuzione nelle forme degli obblighi di fare infungibili, in cui evidentemente obbligato è il genitore presso cui il minore si trova.

Famiglia e minori - Affidamento ai servizi sociali - Decisione del tribunale - Applicazione affidamento familiare ex articolo 2 della legge 184/1983 - Sussiste. (Cc, articolo 155; legge 898/1970, articolo 6, comma 6; legge 184/1983, articolo 2)

L'affidamento ai servizi sociali, pur non espressamente previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile, può essere comunque disposto dal tribunale in applicazione analogica dell'articolo 6, comma 6, della legge 898/1970 in tema di divorzio, laddove è prevista la possibilità di adozione dell'affidamento familiare ex articolo 2 della legge n. 184 del 1983 in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a uno dei genitori.

Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva nella causa RG 3832/2008, osserva e ritiene quanto segue.

1__ Sulla richiesta di provvedimento sanzionatori ex art. 709-ter cpc avanzata dal resistente.

1.1__. Rileva il Giudice Istruttore che alcuni dei comportamenti della madre, indicati espressamente dal padre nel ricorso ex art. 709-ter cpc, non sono stati smentiti da questa nelle sue difese: in particolare, quanto esposto alle pp. 14 e 15 (impedimento non giustificato alla frequentazione nei fine settimana 7/9 maggio e 4/6 giugno 2010; mancata iscrizione del figlio ai centri estivi con conseguente impossibilità per il padre di andarlo a prendere lì).

Sul punto si deve osservare che l'atteggiamento della madre di consentire che il figlio (all'epoca di dieci anni di età) non vada a scuola i giorni nei quali doveva essere il padre ad andarlo a prendere perché il figlio non vuole (questa è la spiegazione datane dalla (...) nella memoria 1/7/2010) non può essere ritenuto né commendevole né giustificato, non essendo affatto educativo un atteggiamento di così completo lassismo nei confronti di un bambino che frequenta ancora le scuole primarie.

E in questa stessa direzione deve essere segnalato il complessivo atteggiamento della madre in relazione alla frequentazione di (...) col padre, come evidenziati dalla CTU: cioè della affermazione che <<di peso non può più prenderlo>> (p. 49 CTU) per portarlo dal padre, significativa di un atteggiamento che da un lato dimostra scarsa responsabilità genitoriale (in generale non può ritenersi che per ottenere qualcosa da un bambino di 10 anni glielo si debba imporre con la forza) e dall'altro non è conforme a quanto disposto dall'art. 155 cc che prevede un vero e proprio diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, e conseguentemente un dovere di ciascun genitore di favorire il rapporto con l'altro.

Significativo è stato anche l'atteggiamento della madre in occasione della partita di calcio del 17 aprile (in corso di CTU) alla quale -come da provvedimento del Giudice Istruttore del precedente giorno 7 su suggerimento del CTU- (...) doveva assistere assieme al padre, essendo accompagnato allo stadio dalla madre, cosa resa impossibile da un lato per l'acquisto (da parte di amici della madre) di un biglietto nominativo per il figlio e dall'altro dal recarsi di questa proprio in occasione della partita al Pronto Soccorso con l'altro figlio per una patologia (tosse) risalente a tre giorni, per cui il piccolo era stato visitato la mattina dal pediatra ed aveva comunque temperatura di 36,8° assolutamente non indicativa di uno stato febbrile in un bambino piccolo (cfr. doc. 1 produzioni (...) 5/7/11).

Proprio perché la madre <<conserva un ascendente sul figlio che le permetterebbe ancora oggi di persuaderlo a seguire il padre, non prendendolo di peso, ma essendo forte e decisa come un adulto deve saper essere con un ragazzino>> (p. 170 CTU), i suoi comportamenti, motivati chiaramente dalla permanenza del conflitto con l'ex coniuge inducono a ritenere sussistenti le condizioni per il suo ammonimento a rispettare tutte le prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio sin qui emanate e anche -per quanto possa sembrare una mera affermazione di principio, evidentemente non ulteriormente verificabile- ad adoperarsi attivamente perché (...) veda il padre, incoraggiandolo in tal senso e magari anche minacciandolo di una qualche punizione in caso contrario, perché possa percepire che non è lui che a 11 anni può decidere in tutto e per tutto cosa fare e cosa no.

Ritiene il giudice sufficiente - allo stato - l'ammonimento, riservando le eventuali sanzioni al prosieguo, come disposto al punto 1.2.

1.2 Sulla richiesta del (...) di disporre a carico della (...) una sanzione ex art. 614-bis per ogni violazione futura del provvedimento relativo alla frequentazione padre-figlio nella misura di 200 euro per ogni <<giorno di ritardo o omessa consegna del figlio>>.

Ritiene il giudicante applicabile anche in questa sede il disposto dell'art. 614-bis cpc, dovendo interpretarsi la nozione di <<provvedimento di condanna>> ivi contenuta in senso ampio (è perciò comprensivo dei provvedimenti provvisori in materia di frequentazione dei figli) e considerato che detti provvedimenti

sono da ritenersi -in accordo con la giurisprudenza assolutamente prevalente- soggetti all'esecuzione nelle forme degli obblighi di fare infungibili, in cui evidentemente obbligato è il genitore presso cui il minore si trova.

Deve rilevarsi che l'attuale posizione di (...) di completo rifiuto della frequentazione col padre non rende accoglibile la richiesta del (...) di prevedere una sanzione nel senso richiesto, ma solo per le ipotesi (...) in cui non vada a scuola i giorni in cui dovrebbe esserne preso dal padre senza che risulti un impedimento attestato da <<certificato redatto da pediatra individuato previamente di concerto dai due genitori>> come disposto nei provvedimenti adottati in sede di ricorso ex art. 710 cpc in data 9/4/2008 dal Tribunale di Firenze e confermati coi provvedimenti presidenziali in sede di divorzio.

Appare peraltro opportuno integrare il punto con la precisazione che -in caso di mancata individuazione del pediatra- esso sarà il pediatra "di base".

2__ Quanto alle modifiche del regime di affidamento, domiciliazione e frequentazione di (...) e comunque alle altre prescrizioni ai genitori.

2.1__ Le relazioni del CTU e dell'ausiliario di questi (un neuropsichiatra infantile) -accurate e ampiamente e convincentemente motivate- hanno evidenziato come (...) si sia trovato nella necessità -nella strenua contrapposizione dei genitori- quale dei due "scegliere" optando per la recisione (dolorosa) del padre e che egli non sia attualmente <<un bambino strumentalizzato e debole>> (p. 112) e quindi non necessiti più di nessun intervento (p. 113).

L'unica possibile soluzione per questa difficile situazione consiste nel ripristino di un canale di comunicazione fra i genitori, per operare la quale non può che disporsi l'invito ai genitori a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità che li porti a stemperare il loro conflitto nell'interesse del figlio e, inoltre, il padre facendosi aiutare ad acquisire uno stile di attribuzione interno e a riconoscere, accettare e gestire le emozioni e gli affetti di (...) e la madre a favorire la relazione di (...) col padre non sottolineando gli aspetti negativi e rinforzando quelli positivi.

Non può invero non condividersi la relazione del CTU laddove espone che se la responsabilità nella recisione dei rapporti padre-figlio sia della madre, la responsabilità nel conflitto, che ha facilitato tale esito, è di entrambi i genitori.

E sul punto non può non rilevarsi come anche il padre debba modificare il suo atteggiamento nei confronti di (...), comprendendo ed interiorizzando davvero quanto esposto dall'ausiliario del CTU sia circa suoi atteggiamenti che -non "sbagliati" di per sé (ad es. il frugare nello zaino, lo stare a bordo campo durante le partite)- mettono però in crisi il già difficile rapporto col figlio, convincendolo che il padre non gli voglia bene perché non cambia atteggiamento nei suoi confronti; sia soprattutto circa la necessità che egli riconosca la sua parte di responsabilità nel rifiuto del figlio.

2.2__ Ritiene il giudicante che la strada da praticarsi sia quella della previsione di un periodo ulteriore in cui, anche attraverso i provvedimenti sopra indicati e -come indicato dal CTU- l'aiuto di un esperto (dr) verificare la capacità dei genitori di essere all'altezza della condivisione dell'affidamento e la possibilità di ripresa dei rapporti padre-figlio fissando sin d'ora una udienza per la verifica degli effetti e adottando le modifiche proposte dal CTU in punto di obbligo della madre di telefonare al padre ad un orario fisso quotidiano (che si indica nelle 20) per convenire circa le decisioni da prendere per il figlio e di astensione da parte della madre, del suo convivente e della nonna materna dall'accompagnare (...)alle attività sportive e dall'assistervi, attività riservate ai soli membri della famiglia paterna.

2.3__ All'esito eventualmente negativo di tale periodo non è però possibile adottare la soluzione proposta dal CTU (affidamento esclusivo al padre e domiciliazione presso la madre) posto che essa darebbe al padre un affidamento meramente teorico né tanto meno quella -richiesta in ipotesi dal (...)- di domiciliare il figlio presso di lui, contrastante con tutto quanto sin qui esposto (si osservi che (...) non ha di fatto mai convissuto col padre) e che verrebbe vissuto dal minore come un motivo di -forse definitiva- rottura col padre.

In caso di cattivo esito dell'esperimento, l'unica soluzione non potrebbe che essere quella dell'affidamento di (...) ai servizi sociali con domiciliazione presso la madre, affinché sia garantito il ritorno a condizioni di "normalità" quanto alla ripresa di rapporti con il padre.

Ritiene invero il giudicante in proposito che l'affidamento ai Servizi Sociali, pur non espressamente previsto dalla nuova formulazione dell'art. 155 cc, possa essere comunque disposto dal Tribunale in applicazione analogica dell'art. 6 comma 6, L. 898/70 in tema di divorzio, laddove è prevista la possibilità di adozione dell'affidamento familiare ex art. 2 Legge n. 184/83 in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori.

P.Q.M.

1) ammonisce (...) a rispettare tutte le prescrizioni relative alla frequentazione padre-figlio sin qui emanate e ad adoperarsi attivamente perché (..) veda il padre;

2) dispone, a carico di questa, una sanzione di 50 euro per ogni violazione della prescrizione secondo cui (..) non vada a scuola "i giorni in cui dovrebbe esserne preso dal padre senza che risulti un impedimento attestato da <<certificato redatto da pediatra individuato previamente di concerto dai due genitori>> con la precisazione che -in caso di mancata individuazione del pediatra- esso sarà il pediatra "di base", integrando così i provvedimenti vigenti;

3) invita le parti a proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;

4) conferma l'affidamento condiviso di (..), la sua domiciliazione presso la madre e i calendari di frequentazione col padre come già disposti;

5) dispone che i genitori, con l'aiuto di un esperto (dr. ...) verifichino la possibilità di ripresa dei rapporti padre-figlio;

6) dispone l'obbligo della madre di telefonare al padre ad un orario fisso quotidiano (che si indica nelle 20) per convenire circa le decisioni da prendere per il figlio;

7) dispone che la madre, il suo convivente e la nonna materna non accompagnino (..) alle attività sportive e non vi assistano e che solo membri della famiglia paterna ve lo accompagnino e vi assistano.